

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**DD n. 229-10150 del 13.4.2016 di varianti alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisone in Comune di Perosa Argentina ad uso energetico in capo alla SIED SpA (impianto "Meano")**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 229-10150 del 13.4.2016; Codice Univoco: TO-A-10087

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

**DETERMINA**

- 1) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione - allegato al presente provvedimento a farne parte integrante - sottoscritto dalla SIED SpA - P. IVA n. 07195050013 - con sede legale in 10131 Torino, Piazza Crimea n. 7 contenente alcune modifiche e integrazioni al disciplinare principale - sottoscritto in data 12.7.2005 - ed altre disposizioni vincolanti relativamente alla concessione di derivazione d'acqua in questione, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi; in particolare i quantitativi idrici da derivare dal T. Chisone in Comune di Perosa Argentina loc. Jartousière ad uso produzione di energia idroelettrica (assimilato all'uso energetico ai sensi del Regolamento regionale 15/R/2004) sono definiti in; portata massima l/s 4400, portata media invariata di l/s 2700, salto invariato di mt 90.50, potenza nominale media invariata di kW 2395.58, DMV di l/s 878 rilasciato in misura di l/s 670 sulla scala ittica già esistente e il rimanente dalla paratoia sghiaiatrice adiacente, su una rampa adiacente la scala ittica; viene previsto l'innalzamento mediante panconatura di parte dello sfioratore modulatore di cm 9;
- 2) di dare atto che il termine di scadenza della concessione coincide con il termine di cui alla determinazione dirigenziale n. 330-340567 del 12.7.2005, previsto in data 8.10.2032;
- 3) di dare atto che la concessione é subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari principale e suppletivo;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22.4.2016:

"(... omissis ...)

Al termine dell'Art. 9 del disciplinare principale di concessione è aggiunto quanto segue: "Il concessionario dovrà proseguire il monitoraggio della qualità delle acque e dell'ittiofauna, nei tempi e nei modi previsti dal piano di monitoraggio approvato, agli atti. Dovrà essere verificata la funzionalità della scala ittica in particolare relativamente al raccordo con l'alveo naturale ed effettuati gli opportuni interventi manutentivi. Dovranno essere installate le aste idrometriche per la quantificazione del DMV e della portata massima derivabile, conformemente alle specifiche tecniche fornite da questa Amministrazione. Dovrà essere previsto il posizionamento di display esterno all'edificio centrale, indicatore potenza prodotta e portata derivata, visibile agevolmente dall'esterno.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata ed a condividere eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. Relativamente alle opere in comune con l'impianto "Chisone superiore" della Idroenergia srl (pratica n. 87/43) è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, datata 10.3.2016. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione. Il concessionario dovrà

esercitare la derivazione ad acqua fluente in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione, attuando le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua; in particolare è consentito l'invaso del canale di carico esclusivamente a seguito di fermo impianto; in tal caso il concessionario può attuare la manovra di invaso gradualmente, usufruendo solo della quarta parte della portata del corso d'acqua.

Per il controllo di tali manovre il concessionario è tenuto a fare riferimento agli strumenti di cui all'art. 6 del presente disciplinare e tenere sempre a disposizione dell'Autorità concedente i relativi diagrammi".

(... omissis ...)"